



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

Il Giudice,

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositato da **MILANI EMANUEL** in data 23.11.2021;

letta la relazione del Gestore dell'organismo di composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti, dott. Gionata Bartolini quale organismo di composizione della crisi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge sopra citata;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

rilevato che il proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali, atteso che l'impresa della quale è titolare non supera i parametri di cui all'art. 1 l.fall.;

rilevato che il ricorrente non risulta intestatario di beni immobili, mentre risulta proprietario di un'autovettura Toyota, modello Yaris, immatricolata nel 2003, messa a disposizione della Procedura;

rilevato che la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012 e ss. modifiche;

rilevato che il ricorrente svolge attività di impresa e che il reddito ammonta a circa euro 1240,00 mensili, oltre a un rimborso forfettario per spese e trasferte di euro 250;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

tenuto conto che l'OCC ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

rilevato che non risulta il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

ritenuto che debba essere determinata la somma mensile da lasciare al ricorrente, tenendo conto che tra le spese occorrenti al mantenimento sono state erroneamente indicate anche quelle relative all'auto che, tuttavia, viene messa a disposizione della procedura (le spese mensili medie si riducono per l'effetto a euro 1075,00, arrotondata a euro 1.100,00);

ritenuto che debba essere disposta la pubblicità di legge;
visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di **Milani Emanuel**, nato a Bologna (BO) il 28/08/1972
ed ivi residente in Castel San Pietro Terme (BO), via _____, C.F. _____
;

NOMINA

Liquidatore ai sensi dell'art. 14-quinquies c. 2 l. n. 3/2012 il dott. Gionata Bartolini, già Gestore della crisi;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

che i redditi siano messi nella disponibilità del liquidatore mano a mano che maturano, così come eventuali ulteriori beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura;

DISPONE

che sia lasciata nella disponibilità della ricorrente la somma mensile di euro 1.100, ai sensi dell'art. 14ter, comma 6, lett.b l. 3/2012, in considerazione della necessità di destinare tali somme al mantenimento del debitore e della sua famiglia in base alle spese che la ricorrente ha quantificato come necessarie per il proprio sostentamento (come sopra rettificato), mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto nel pubblico registro automobilistico in relazione all'automobile a cura del liquidatore;

ORDINA

che i beni siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore, ad eccezione dell'automobile, del quale si autorizza l'utilizzo fino alla vendita;

DISPONE

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Bologna:
www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Si comunichi a parte ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Bologna, 12 gennaio 2022

Il Giudice delegato

Antonella Rimondini